



6.9.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto : Petizione 1327/2010, presentata da Maurice Wintz, cittadino francese, a nome dell'Associazione "Alsace Nature" e del collettivo "GCO non merci", corredata di 3 firme, sul decreto del governo francese del 23 gennaio 2008 relativo all'utilità pubblica e all'urgenza dei lavori dell'autostrada A355: grande raccordo anulare ovest di Strasburgo

1. Sintesi della petizione

Con un decreto del 23 gennaio 2008, la Repubblica francese ha autorizzato la costruzione di un'autostrada a 4 corsie per 24 km tra lo snodo autostradale A4/A35 e il collegamento A35/A352: l'A355, meglio conosciuta sotto il nome di grande raccordo anulare ovest di Strasburgo (GCO). Questo progetto autostradale a pedaggio ha lo scopo di alleggerire il traffico in transito sull'A35. I firmatari, convinti dell'obsolescenza del progetto e degli effetti negativi sull'ambiente, l'agricoltura e le specie protette, in particolar modo sul criceto comune, il pelobate bruno e il rospo verde, affermano che il decreto 23/01/2008 viola in maniera evidente le disposizioni della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), nonché le direttive 85/37/CEE e 2001/42/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"La petizione

I firmatari, convinti dell'obsolescenza del progetto, sostengono che esistono soluzioni alternative e possono evidenziarsi effetti negativi sull'ambiente umano e naturale, l'agricoltura e le specie

protette ai sensi della direttiva Habitat (92/43/CEE¹), in particolare sul criceto comune (*Cricetus cricetus*), il pelobate bruno (*Pelobates fuscus*) e il rospo verde (*Bufo viridis*).

I firmatari ritengono inoltre che il decreto del 23 gennaio 2008 violi in maniera manifesta le disposizioni della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (85/37/CEE² – direttiva VIA) e della direttiva concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (2001/42/CE³ – direttiva VAS).

Le osservazioni della Commissione

Il criceto comune (*Cricetus cricetus*), il pelobate bruno (*Pelobates fuscus*) e il rospo verde (*Bufo viridis*) figurano nell'allegato IV della direttiva Habitat. Sono pertanto specie strettamente protette e il degrado o la distruzione dei loro siti di riproduzione o delle zone di riposo è vietato.

Il criceto è una specie ad alto rischio di estinzione in Francia, le cui uniche popolazioni sono presenti in Alsazia. L'area di diffusione e le popolazioni di questo animale hanno subito una forte riduzione negli ultimi decenni a causa delle diverse pratiche agricole e della frammentazione del suo habitat. Tenuto conto che la Francia non adotta misure sufficienti a garantire la salvaguardia di popolazioni vitali del criceto, la Commissione ha deciso di avviare un'azione giuridica nei confronti della Francia. Nella sua sentenza del 9 giugno 2011, la Corte di giustizia ha condannato la Francia per non aver istituito un programma di provvedimenti atto a consentire una rigorosa tutela della specie del criceto comune.

Le popolazioni continentali francesi del rospo verde e del pelobate bruno sono in declino e presenti quasi soltanto in Alsazia. Le due specie sono vittime della frammentazione e del degrado del loro habitat.

La Commissione ha scritto alla Francia per chiedere informazioni in merito alle misure che il paese ha in programma di attuare per ripristinare in Alsazia popolazioni vitali di criceto a seguito della sentenza e per sapere in quale modo intende tener conto della presenza del rospo verde e del criceto nel progetto autostradale controverso.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui l'articolo 7 della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS) sarebbe stato violato, la Commissione ritiene che le informazioni trasmesse non consentano di ravvisare una violazione di tale direttiva, in quanto il raccordo anulare previsto non costituisce piano o programma ai sensi della normativa in questione.

Per contro, il raccordo anulare ovest di Strasburgo è un *progetto* che rientra nel campo di applicazione della direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e deve soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 7 sulle consultazioni transfrontaliere.

La Commissione, al pari del consiglio di Stato francese nella sua decisione n. 314114 del 17 marzo 2010, ritiene che il progetto non abbia effetti significativi sull'ambiente in territorio tedesco e non ha pertanto individuato alcuna violazione dell'articolo 7 della direttiva VIA.

Per quanto attiene alla violazione dell'articolo 6 della direttiva VIA riguardo alla possibilità

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

² Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48).

³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37).

per le autorità ambientali di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla richiesta di autorizzazione, la Commissione ha scritto alle autorità francesi invitandole a fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione.

Conclusione

La Commissione continuerà ad analizzare i vari aspetti del caso e terrà informato il Parlamento dei relativi sviluppi.”